



Gruppo Assembleare
Regione Emilia Romagna

Il consigliere

Gioenzo Renzi
Prot. 124/2007

Bologna 22.10.2007

Alla Presidente
dell'Assemblea Legislativa
Sede

Con la presente trasmetto il Progetto di Proposta di Legge alle Camere, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione ***“Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 31-3-1998 n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4” della L. 15 marzo 1997, n. 59”*** a firma mia.

Distinti saluti

Gioenzo Renzi



Viale Aldo Moro, 50 – 40127 Bologna
tel. 051.6395774 – fax. 051.515286 – mob. 335.5728706
grenzi@regione.emilia-romagna.it - www.gioenzorenzi.it



Gruppo Assembleare
Regione Emilia Romagna

Il consigliere
Gioenzo Renzi

Progetto di Proposta di Legge alle Camere, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione

““Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 31-3-1998 n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4” della L. 15 marzo 1997, n. 59””

d’iniziativa del Consigliere:

Gioenzo Renzi



Viale Aldo Moro, 50 – 40127 Bologna
tel. 051.6395774 – fax. 051.515286 – mob. 335.5728706
grenzi@regione.emilia-romagna.it - www.gioenzorenzi.it



Gruppo Assembleare
Regione Emilia Romagna

Il consigliere
Gioenzo Renzi

RELAZIONE

Con questa Proposta di Legge si vogliono introdurre alcune modifiche alla vigente “Legge Bersani” che disciplina il settore del commercio, per impedire la concentrazione di attività gestite da extracomunitari ed evitare la formazione di ghetti in alcune zone del territorio comunale.

Consideriamo, infatti, che l’aspetto commerciale e in modo particolare, la concentrazione di attività economiche gestite da extracomunitari, (Phone Center, Internet Point, negozi di bigiotteria, fast food, alimentari, ecc...) svolga un ruolo fondamentale e rilevante nella creazione dei ghetti.

Di fronte alla suddetta concentrazione, spesso della medesima tipologia commerciale, i Sindaci dei Comuni italiani, si trovano davanti pressoché lo stesso scenario: snaturamento dell’identità di quella via, o insieme di vie, o di quel quartiere, problemi di sicurezza e di degrado, difficoltà ad intervenire.

Dalla diffusione di questo fenomeno, risulta evidente che non si può continuare con la Legge Bersani, e in particolare il D.Lgs. n.114 del 1998 e la legge n.223 del 4 luglio 2006, a concepire la regolamentazione del commercio, solo in base alla libertà della concorrenza e del mercato, ma è necessario considerare anche l’impatto sociale e gli effetti delle attività commerciali sul territorio.

Per queste ragioni, e in particolar modo per salvaguardare e garantire il diritto alla sicurezza, ai sensi dell’art. 5 della “Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”, e ai sensi dell’art. 41 della Costituzione (l’iniziativa economica privata è libera e non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana) riteniamo necessario dare ai Sindaci la possibilità di chiudere o trasferire, in altre zone del territorio comunale, gli esercizi commerciali, anche non appartenenti alla medesima tipologia, la cui elevata concentrazione possa arrecare problemi di degrado e di insicurezza nei cittadini.

Riteniamo, inoltre, opportuno introdurre la certificazione della conoscenza di base della lingua italiana e della legislazione commerciale vigente, come requisito per i residenti stranieri intenzionati ad aprire e gestire un esercizio commerciale, al fine di favorire il rispetto delle normative vigenti sul commercio e la loro integrazione.



Gruppo Assembleare
Regione Emilia Romagna

Il consigliere

Gioenzo Renzi

Vogliamo introdurre questi due strumenti di prevenzione e di intervento per i Sindaci, perché il fenomeno immigratorio, che in Italia si è diffuso molto velocemente nell'arco di dieci anni, ha visto nelle nostre città l'emergere di innumerevoli problematiche, tra le quali il degrado delle vie o delle piazze e la perdita di identità di alcuni quartieri dove la cultura dominante non è più quella italiana, con rilevanti problemi attinenti alla sicurezza dei cittadini.

Crediamo sia doveroso evitare i risultati mediocri raggiunti dalle politiche d'integrazione secondo il modello multiculturalista di molti Paesi del Nord Europa, dove con la costituzione dei quartieri – ghetto, dopo vent'anni, molti immigrati non conoscono ancora la lingua e le leggi del Paese ospitante.

Come supporto alla nostra proposta, infine, riportiamo alcuni dati che descrivono il veloce impatto del fenomeno immigratorio in Italia e in modo particolare in Emilia Romagna.

- 1) Il Rapporto Caritas/Migrantes del 2005 inserisce l'Italia al quarto posto nella UE per popolazione immigrata: la Germania con 7.287.980 immigrati; la Spagna con 3.371.394; la Francia con 3.263.183 e l'Italia con 3.035.000.
- 2) In Emilia Romagna i residenti stranieri nel 1997 erano 70.568 con un'incidenza dell'1,8%, nel 2001 erano 135.453 con un'incidenza del 3,4%, nel gennaio 2006 sono diventati 289.013 con un'incidenza sulla popolazione del 6,9%, nel gennaio 2007 sono 328.079 con un'incidenza sulla popolazione di quasi l'8%.
In pratica, i residenti stranieri in Emilia Romagna sono quadruplicati in 10 anni, e per incidenza sulla popolazione, siamo la seconda Regione in Italia, preceduti solo dalla Lombardia.
- 3) Nei tredici istituti penitenziari dell'Emilia Romagna, i detenuti stranieri sono 1.839 su 3.852 pari al 47,7%, mentre la percentuale di detenuti stranieri in sede nazionale è pari al 33,3% (Osservatorio sul fenomeno migratorio dell'Emilia Romagna del 31/12/2005).
- 4) I titolari extracomunitari di impresa individuale nella Regione Emilia-Romagna sono passati da 9.309 del 2001 ai 20.109 del 2005 e, quindi, sono più che raddoppiati.
Il peso percentuale sul totale delle imprese attive è passato dal 2,27% del 2001 al 4,73% del 2005, rispetto al numero totale delle imprese attive in Regione pari a 425.225.
- 5) In tutti i capoluoghi di Provincia della Regione, ci sono delle zone ad alta concentrazione di attività commerciali gestite da extracomunitari quali ad esempio: a Piacenza, Reggio Emilia e Ferrara nella zona stazione, a Parma nella zona Oltretorrente, a Modena nella zone "tempio" – stazione, Sacca, e quartiere Braida di



Gruppo Assembleare
Regione Emilia Romagna

Il consigliere

Gioenzo Renzi

Sassuolo, a Bologna nel Quartiere Borgo Panigale e zona universitaria, a Forlì in via Regnoli e Corso Mazzini, a Ravenna nelle zone stazione e darsena, a Rimini nel Borgo Marina.

La presente Proposta di Legge è composta da tre articoli, che si procede ad illustrare:

l'articolo 1, aggiunge il comma 4 bis, all'articolo 5 del D. Lgs n. 114 del 1998 e introduce per gli stranieri residenti in Italia, che desiderano aprire e gestire un esercizio commerciale, in qualsiasi forma, il requisito della conoscenza della lingua italiana e delle nozioni essenziali della legislazione commerciale vigente, attestata da un ente di formazione regionale;

l'articolo 2, aggiunge il comma 4 bis, all'articolo 10 del D. Lgs n. 114 del 1998 e consente ai Sindaci la possibilità di chiudere o di trasferire in altre zone del territorio comunale, gli esercizi commerciali, la cui elevata concentrazione costituisca un pregiudizio per la sicurezza e l'incolumità pubblica;

l'articolo 3, modifica il comma 6 dell'articolo 22 del D. Lgs n. 114 del 1998, prevedendo la chiusura immediata dell'esercizio di vendita, oltre che nel caso dello svolgimento abusivo dell'attività, anche nel caso in cui il titolare sia uno straniero residente in Italia non in possesso dell'attestato che certifica la conoscenza base della lingua italiana e le nozioni essenziali della legislazione commerciale vigente.



Gruppo Assembleare
Regione Emilia Romagna

Il consigliere
Gioenzo Renzi

Art.1

Integrazione dell'art. 5 del D.Lgs. n.114 del 1998

1. All'art. 5 del D.Lgs. n.114 del 1998, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
"4 bis. In parziale deroga a quanto previsto all'art.3, comma 1, lett.a) del Decreto legge n.223 del 4 luglio 2006, così come convertito dalla Legge n.248 del 4 agosto 2006, per gli stranieri residenti in Italia, l'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio, è consentito solo a chi sia in possesso di regolare permesso di soggiorno valido a fini lavorativi, e abbia una conoscenza di base della lingua italiana risultante da attestato di frequenza a corsi di italiano per stranieri svolti presso un ente di formazione regionale. Le Regioni stabiliscono altresì le modalità, la durata e i programmi dei corsi in modo da garantire l'apprendimento delle nozioni essenziali inerenti la legislazione commerciale vigente."

Art.2

Integrazione dell'art. 10 del D.Lgs. n.114 del 1998

1. All'art.10 del D.Lgs. n.114 del 1998, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4 bis. Il Sindaco, in parziale deroga a quanto previsto all'art.3, comma 1, lett.b) del Decreto legge n.223 del 4 luglio 2006, così come convertito dalla Legge n.248 del 4 agosto 2006, qualora ravvisi che la concentrazione degli esercizi commerciali siti nel territorio comunale sia tale da potere costituire un pregiudizio per la sicurezza e l'incolumità pubblica, tenuto conto delle esigenze e caratteristiche delle zone in cui sono ubicati, ne ordina la chiusura immediata o il loro trasferimento in altre zone dello stesso territorio."

Art.3

Modifica dell'art. 22 del D.Lgs. n.114 del 1998

1. All'art.22 del D.Lgs. n.114 del 1998, il comma 6 è così sostituito:
"6. Il Sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita in caso di svolgimento abusivo dell'attività, e nel caso in cui il titolare sia uno straniero residente in Italia non provvisto dei requisiti di cui all'art. 5, comma 4 bis."